



ATTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI CONTENENTI LE INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE EX ART. 492 BIS C.P.C. DA PARTE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

L'Agenzia delle entrate (di seguito denominata "Agenzia"), con sede in Roma, Via Giorgione, 106 - Codice Fiscale 06363391001 - rappresentata dal Direttore, Ernesto Maria Ruffini

e

Il Ministero della Giustizia (di seguito denominato "Ministero" o congiuntamente all'Agenzia "le Parti"), con sede in Roma, via Arenula, 70 - Codice Fiscale 80184430587 - rappresentato dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio,

PREMESSO CHE

- le Parti, con la Convenzione del 22 giugno 2023, hanno disciplinato i rapporti al fine di regolare l'accesso da parte degli Ufficiali Giudiziari autorizzati ad acquisire, ex art. 492-bis del codice di procedura civile e per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio, tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di beni da sottoporre a esecuzione, accedendo per via telematica anche alle banche dati dell'Agenzia (di seguito, "Convenzione");
- l'articolo 13 della *Convenzione* prevede che "Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento del servizio che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove

*disposizioni di legge o di provvedimenti di autorità di controllo, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative, tecniche e di sicurezza, e dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure.”;*

- con nota prot. n. m dg.DDSC.18.08.2023.0004659 del 18 agosto 2023, il Ministero ha proposto di modificare la *Convenzione* quanto ai casi di fruizione dell'accesso indiretto, ex articolo 155 – quinquies, primo comma, disp. att. c.p.c.;
- ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della *Convenzione*, è stato prorogato, prima al 15 settembre 2023 e poi al 30 settembre 2023, il termine di attivazione del servizio per gli UNEP che, alla data fissata dall'articolo 8 della stessa *Convenzione*, non hanno ancora completato le procedure di iscrizione al SID e di configurazione dell'ambiente di sicurezza;
- come attestato dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati con nota del 25 settembre 2023, anche dopo il 1° ottobre 2023, la necessaria connessione agli applicativi informatici non sarà disponibile negli UNEP del circondario del Tribunale di AVEZZANO e di LANCIANO – attualmente destinati a chiusura – e, pertanto, per le istanze di competenza dei detti uffici occorre in via transitoria assicurare il ricorso agli strumenti vigenti prima dell'entrata in vigore della *Convenzione*.

Tutto ciò premesso, le Parti, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 13 della *Convenzione*, apportano le seguenti modifiche ed integrazioni al testo della *Convenzione* indicate dal successivo articolo 2.

#### Articolo 1

##### Oggetto

1. Con il presente Atto integrativo, la *Convenzione* è integrata e modificata come indicato al successivo articolo 2.

#### Articolo 2

## Integrazioni e modifiche alla *Convenzione*

1. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 9*

*(Periodo transitorio)*

*1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 155-quinquies, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, gli uffici dell'Agenzia a decorrere dal 1° ottobre 2023 forniscono i riscontri alle sole istanze, formulate ai sensi dell'articolo 492-bis del c.p.c., di competenza degli UNEP del circondario del Tribunale di AVEZZANO e di LANCIANO”*

2. Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente articolo 9 bis:

*“Articolo 9 bis*

*(Indisponibilità temporanea del servizio)*

*1. Qualora l'Agenzia, anche su segnalazione del Ministero, accerti un malfunzionamento tecnico che renda indisponibile il servizio, ne dà comunicazione al Ministero con le modalità di cui al successivo articolo 14.*

*2. Qualora l'UNEP non riesca ad accedere al servizio, segnala il problema tecnico al Ministero il quale, laddove accerti un malfunzionamento dell'applicativo messo a disposizione dell'UNEP, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 14.*

*3. Le Parti danno tempestiva pubblicità sui propri siti internet dei malfunzionamenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché dell'avvenuto ripristino dell'operatività del servizio.*

*4. Fermo restando quanto previsto all'art. 9 della presente Convenzione, gli uffici dell'Agenzia forniscono i riscontri alle istanze, formulate ai sensi dell'articolo 492-bis del c.p.c., relative ai periodi di malfunzionamento comunicati e pubblicati ai sensi del presente articolo e fino all'avvenuto ripristino dell'operatività del servizio.*

Articolo 3

## Decorrenza

1. Il presente atto integrativo decorre dalla data della sua sottoscrizione.

## Articolo 4

### Rinvii

1. Per quanto non espressamente regolato nel presente atto integrativo, si rinvia a quanto disciplinato nella *Convenzione*.

Agenzia delle Entrate  
(Ernesto Maria Ruffini)

Ministero della Giustizia  
(Carlo Nordio)

*Accordo sottoscritto con firma digitale*